



Marchio di Fabbrica

# Stabilimenti di Dalmine

SOCIETÀ ANONIMA CON CAPITALE L. 75.000.000 (INTERAMENTE VERSATO)

SEDE SOCIALE IN MILANO

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE IN DALMINE (BERGAMO)



C. P. E. C.  
MILANO N. 73017  
BERGAMO N. 122

**SEGRETO**

## Ordine di Servizio

del 23 Agosto 1935 - XIII

Con Decreto di S. E. il Commissario per le Fabbricazioni di Guerra emesso in data 16 corrente i nostri Stabilimenti sono stati dichiarati, a datare dal 22 corrente «Stabilimenti Ausiliari» agli effetti della Legge sulla disciplina di Guerra del 14 Dicembre 1931 - X, n. 1699 e relativo Regolamento del 15 Giugno 1933 - XI, n. 1176.

Richiamiamo l'attenzione del personale dipendente (Impiegati ed Operai tutti) particolarmente sul contenuto degli articoli 13 e 14 della Legge sulla disciplina di Guerra, articoli che qui appresso si trascrivono nella loro integrità:

### ARTICOLO 13

«La condizione di mobilitato civile comporta in confronto delle persone appartenenti o dipendenti dalle Associazioni ed Enti pubblici e privati:

a) L'aggravamento degli ordinari provvedimenti disciplinari per le infrazioni ai regolamenti interni, elevando di un grado, od anche di più gradi in caso di speciale gravità, le punizioni stabilite dai regolamenti stessi;

b) L'applicabilità della pena stabilita dal Codice Penale Militare per il reato di diserzione in tempo di pace in caso di abbandono del servizio per oltre 5 giorni, o per oltre 24 ore se trattasi di dispensati, ammessi a ritardo od esonerati dal richiamo alle armi per mobilitazione».

### ARTICOLO 14

«La condanna a pena restrittiva della libertà personale, inflitta ai termini degli articoli 10-11-12-13 a chi sia dispensato, ammesso a ritardo od esonerato

dal richiamo alle armi per mobilitazione, importa di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

L'Autorità Giudiziaria deve notificare la sentenza all'Autorità che ha concessa la dispensa, il ritardo o l'esonerazione.

Quest'ultima Autorità, entro 24 ore dalla notificazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

La citazione di questi due articoli non esime il personale dalla piena nozione di tutte le altre disposizioni della citata Legge.

Allo scopo di richiamargliene la conoscenza, negli albi dello Stabilimento verrà affisso il testo della Legge stessa.

Nel contempo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del personale anche sulle specifiche sanzioni stabilite dalle nostre Leggi Penali contro i propalatori di notizie segrete riguardanti la produzione di guerra e la difesa del Paese.

S. A. STABILIMENTI DI DALMINE

IL VICE PRESIDENTE

Ing. A. ROCCA